



**Gestione Ambientale
Integrata dell'Astigiano S.p.A.**

Via Brofferio 48 - 14100 ASTI

PROVINCIA DI ASTI
COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

**RIORGANIZZAZIONE TECNOLOGICA E PRODUTTIVA
DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO**

Oggetto:

VARIANTE AL PRGC AI SENSI DEL C.15 BIS
ART. 17BIS L.R.56/77

Elaborato:

RELAZIONE 29-REV1

Scala:

Codice:

Redazione:

Controllo:

Approvazione:

Descrizione:

Data:

Novembre 2020

Progettista:

Strutture di supporto:



STA engineering S.r.l.
Via del Gibuti, 1 - Zona Industriale Porporata
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121-325901 - Fax 0121-3259103
e-mail info@staengineering.it - www.staengineering.it



Gestione Ambientale
Integrata dell'Astigiano S.p.A.

Via Brofferio 48, 14100 Asti
Tel. 0141-355408 Fax 0141-353849
info@gaia.at.it www.gaia.at.it

Firma e timbro

Sommario

1.	Premessa	4
PARTE A: ANALISI PRGC VIGENTI E DESCRIZIONE VARIANTE AUTOMATICA		5
2.	Descrizione degli interventi previsti e della necessità di variante.....	5
2.1.	Descrizione degli interventi in progetto	5
2.2.	Motivazioni della variante al PRGC.....	6
3.	INQUADRAMENTO PRGC.....	7
3.1.	Comune di San Damiano d’Asti	7
3.1.	Comune di Cisterna d’Asti	9
3.1.	Comune di Ferrere.....	10
4.	Variante al PRGC ai sensi del c.15bis dell’Art. 17bis della L.R. 56/77 (varianti “automatiche”)	12
4.1.	Inquadramento normativo della variante al PRGC.....	12
4.1.1.	Elenco elaborati previsti dalla Circolare 4/AMB del 08/11/2016 e rispondenza con gli elaborati di progetto	13
4.2.	Descrizione delle varianti necessarie.....	14
4.2.1.	Fascia di rispetto ai sensi dell’Art. 29 della L.R. 56/77	14
4.2.2.	Destinazione d’uso agricola	16
5.	Contenuti della variante al PRGC.....	17
5.1.	Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente.....	17
5.1.1.	Modifica della fascia ex Art. 29 della L.R. 56/77	17
5.1.2.	Modifica della destinazione d’uso dell’area agricola	17
5.2.	Norme di Attuazione	17
5.2.1.	Modifica della fascia ex Art. 29 della L.R. 56/77	17
5.2.2.	Modifica della destinazione d’uso dell’area agricola	19
ALLEGATI:.....		23
PARTE B: INTEGRAZIONI ALL’ELAB.2 “ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI”.....		24
6.	Integrazioni al capitolo 3	24
6.1.	Integrazioni al paragrafo 3.1.5.....	24
7.	Integrazioni al capitolo 4 (PPR).....	24
7.1.	Integrazioni al paragrafo 4.2.2 (Beni Paesaggistici).....	24

7.1.	Integrazioni al paragrafo 4.2.4 (Componenti paesaggistiche).....	25
8.	Integrazioni al capitolo 5 (PRGC San Damiano d'Asti).....	28
8.1.	Integrazioni al paragrafo 5.1 (Destinazione d'uso).....	28
8.1.	Integrazioni al paragrafo 5.1.1 (Verifica dei parametri urbanistici)	28
8.1.	Integrazioni ai paragrafi 5.2 e 5.3 (Fasce di rispetto e vincoli)	31
9.	Integrazioni al capitolo 6 (Aspetti geomorfologici)	31

1. Premessa

La Società G.A.I.A. S.p.A. (Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A.) è proprietaria di un impianto di trattamento rifiuti ubicato in Comune di San Damiano d'Asti (AT), Borgata Martinetta n. 100; la capacità di trattamento attualmente autorizzata è di 40.000 t/anno di FORSU e 8.000 t/anno di verde strutturante, per un totale di 48.000 t/anno di rifiuti in ingresso all'impianto.

L'ampliamento in progetto è finalizzato, a fronte di un aumento dei rifiuti trattati (da 48000 t/anno a 90000 t/anno), alla produzione di biogas, che viene successivamente depurato e trasformato in biometano da immettere in rete ai sensi del DM 2 marzo 2018.

La prima parte della presente relazione contiene un'analisi degli aspetti urbanistici del PRGC vigente, oggetto di variante ai sensi del c.15 bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 387/03 e dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

In questa prima parte, in merito al PRGC, sono riportate anche le integrazioni all'Elaborato 2 "Analisi degli strumenti di pianificazione vigente".

La seconda parte della presente relazione contiene invece le integrazioni all'Elaborato 2 "Analisi degli strumenti di pianificazione vigente", relativamente agli strumenti di pianificazione sovraordinata al PRGC (PPR, PTC, ecc.)

PARTE A: ANALISI PRGC VIGENTI E DESCRIZIONE VARIANTE AUTOMATICA

2. Descrizione degli interventi previsti e della necessità di variante

2.1. Descrizione degli interventi in progetto

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni interventi di modifica dell'impianto esistente finalizzati a:

- **Aumentare la quantità di rifiuti trattati** fino a
 - 70.000 t/anno di FORSU
 - 20.000 t/anno di rifiuti verdi organici
- **Produrre biometano** per autotrazione da immettere in rete ai sensi del DM 2 marzo 2018

L'impianto proposto prevede, a regime, la digestione anaerobica di rifiuti di varia natura con produzione di biogas che viene successivamente depurato e trasformato in biometano. La capacità di trattamento prevista è, come anticipato, di circa **70.000 t/anno di FORSU** a cui vengono aggiunte **20.000 t/anno di rifiuto verde organico**, in parte in digestione anaerobica ed in parte in fase di avvio al compostaggio con funzione di strutturante.

L'ampliamento in progetto prevede la realizzazione di:

- **Sezione di digestione anaerobica**, localizzata a Ovest dell'impianto esistente, costituita da due digestori a flusso orizzontale;
- **Sezione di upgrading**, localizzata a Ovest dell'impianto esistente, costituita da un container in lamiera metallica e da una sezione di compressione adiacente;
- **Sezione di cogenerazione** posizionata all'interno di un container in lamiera metallica, tra la sezione di digestione e la sezione di upgrading, e di una **cabina elettrica** in prossimità;

previo arretramento del piede attuale della scarpata, attraverso la creazione di un nuovo muro di contenimento, **oggetto di separata istanza di Permesso di Costruire** presentata il 20/12/2018.

È inoltre previsto a Nord del capannone esistente la realizzazione di una **nuova tettoia per lo stoccaggio del compost**, in adiacenza alla tettoia attuale e di un **piazzale contiguo** con accesso dalla strada asfaltata a Est. A Sud è invece previsto **l'ampliamento dello stoccaggio del materiale ligneo-cellulosico**.

Infine a Ovest, in territorio comunale di Ferrere, sarà realizzata la **cabina REMI** destinata al controllo qualità del biogas prodotto. Il **metanodotto di collegamento** tra la sezione di upgrading e la cabina REMI si sviluppa invece su tre Comuni: San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti e Ferrere.

2.2. Motivazioni della variante al PRGC

Il nuovo piazzale a Nord, parte della nuova tettoia per il compost e la cabina REMI con il relativo metanodotto ricadono, come osservabile dall'estratto cartografico di inquadramento territoriale riportato **nella tavola 30.14 all'interno della fascia di 100 m del Rio Valmaggione definita dall'Art. 29 della L.R. 56/77** all'interno della quale è vietata ogni nuova edificazione.

Questi stessi fabbricati ricadono inoltre **in area agricola e dunque risultano esterni alla zona G5 Cod. 07 "aree ed edifici per attrezzature e servizi destinati ad impianti tecnologici"** di cui all'Art. 29 delle NTA del PRGC di San Damiano d'Asti, all'interno della quale è localizzato l'impianto esistente. Per maggiori dettagli, in particolare sui Comuni di Cisterna e Ferrere inizialmente non interessati, si rimanda al capitolo seguente.

3. INQUADRAMENTO PRGC

3.1. Comune di San Damiano d'Asti

Questo paragrafo integra quanto già riportato nel capitolo 5 dell'Elaborato 2.

Relativamente alla destinazione d'uso il nuovo piazzale, la tettoia a Nord e l'ampliamento dello stoccaggio del verde a Sud ricadono in area agricola, come osservabile dalla Figura 3.1 "PRGC Comune di San Damiano d'Asti (estratto dal Sistema Informativo Territoriale)" riportata nell'Elaborato 2. Anche il tracciato del nuovo metanodotto dall'upgrading alla cabina REMI ricade in area agricola.

Per quanto riguarda invece le fasce di rispetto il nuovo piazzale e la tettoia a Nord e il tracciato del nuovo metanodotto ricadono nella fascia di 100 m del Rio Valmaggione stabilita dall'Art. 29 della L.R. 56/77, come osservabile dalla Figura 3.2 "PRGC Comune di San Damiano d'Asti (estratto dal Sistema Informativo Territoriale)" riportata nell'Elaborato 2. Inoltre il nuovo piazzale risulta esterno sia alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua ex Art. 96 let. f) R.D. 523/1904 pari a 10 m per il Rio Valmaggione e risulta altresì esterno alla fascia di rispetto ex C.P.G.R. 7/lap per i corsi d'acqua non iscritti nell'elenco acque pubbliche quale il Rio Carbonera pari a 10 m. Il nuovo metanodotto dovrà invece attraversare in subalveo il Rio Valmaggione per raggiungere la cabina REMI e quindi necessariamente interesserà la fascia di rispetto di 10 m ex Art. 96 del R.D. 523/1904. In virtù della fascia di rispetto ai sensi del Regio Decreto, la cabina REMI è stata posizionata rispettando una distanza minima tra il piazzale della cabina e la sponda rilevata del Rio Valmaggione pari a 13 m.

Il nuovo piazzale, la tettoia e il metanodotto che sarà però completamente interrato, ricadono nella fascia di 150 m del Rio Valmaggione tutelata ai sensi della let. c. dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/04 e dunque è necessario conseguire l'autorizzazione paesaggistica come già previsto per le altre nuove opere in progetto. In merito all'interferenza con le aree boscate esistenti soltanto l'ampliamento dello stoccaggio del verde e il nuovo metanodotto ricadono in area boscata, tutelata ai sensi della let. g. dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/04. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Forestale Elab. 12 e alla Figura 3.2 "PRGC Comune di San Damiano d'Asti (estratto dal Sistema Informativo Territoriale)" riportata nell'Elaborato 2.

Infine le nuove opere in progetto ricadono in area sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89, come osservabile dalla Figura 3.4 "Aree soggette al vincolo idrogeologico (Geoportale Regione Piemonte)" riportata nell'Elaborato 2. Il tracciato del nuovo metanodotto ricade altresì in zona vincolata, ad esclusione dell'ultimo tratto in cui è previsto l'attraversamento del Rio Valmaggione e l'arrivo nella cabina REMI. Per la realizzazione delle opere in progetto è quindi necessario conseguire l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e smi.

La competenza per il rilascio dell'autorizzazione è funzione dell'entità del volume e della superficie di scavo. **Nel caso specifico per la realizzazione delle nuove opere, il volume di scavo complessivo, scavo+riporto, risulta pari a 20664 m³ e la superficie complessiva di scavo+riporto risulta pari a 8119 m².** Considerato quindi che il volume di scavo è maggiore di 2500 m³ e la superficie è maggiore di 5000 m², **la competenza per il rilascio dell'autorizzazione è in capo alla Regione ai sensi della L.R. 45/89 e smi.**

La tabella sotto riportata riepiloga i volumi e le relative superfici di scavo e di riporto: sono state distinte le quantità sia in funzione dell'esistenza o meno del vincolo idrogeologico sia in funzione della presenza di aree boscate.

	TOTALI	In vincolo Idrogeologico		Esterno al vincolo idrogeologico	
		AREA BOSCATATA	AREA NON BOSCATATA	AREA BOSCATATA	AREA NON BOSCATATA
VOLUME [m ³]					
SCAVI [m ³]	5,867	3,617	2,216		34
RIPORTI [m ³]	14,797		14,797		
VOLUME TOTALE DI SCAVO [m³]	20,664	3,617	17,013		34
SUPERFICI [m ²]					
SCAVI [m ²]	3,206	1,599	1,494		112
RIPORTI [m ²]	4,913		4,913		
SUPERFICIE TOTALE DI SCAVO [m²]	8,119	1,599	6,407		112

Il volume e la superficie di scavo per il metanodotto sono stati computati secondo le indicazioni della Circolare 4/AMD del 03/04/2012: la superficie da considerare è pari a 2 metri quadrati per ogni metro lineare di tubazione, mentre il volume è pari a 1 m³ per ogni metro lineare di tubazione.


Complessivamente si avrebbe quindi una superficie boscata oggetto di trasformazione pari a circa 1600 m². Ai sensi del c.7 let. a dell'Art. 19 della L.R. 4/2009 è quindi dovuta la compensazione della superficie boscata trasformata. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Forestale.

3.1. Comune di Cisterna d'Asti

Sul Comune di Cisterna d'Asti è unicamente previsto il passaggio del nuovo metanodotto sul mappale 7 Fig. 1 e attraverso il sedime demaniale del Rio Valmaggioro.

La Tav. 3/URB del PRGC di Cisterna d'Asti individua in perfetta continuità con il Comune di San Damiano d'Asti la fascia di rispetto del Rio Valmaggioro (100 m) e la fascia di rispetto stradale della SP 10 (20 m). Il nuovo metanodotto è interno alla fascia di rispetto del Rio Valmaggioro, mentre è esterna alla fascia di rispetto della strada provinciale. Inoltre viene segnalato il limite delle zone di notevole interesse pubblico del territorio dei Roeri, posto a Nord della SP10 e dunque non interessato dalle opere in progetto. La destinazione d'uso della zona è anche in questo caso agricola.


Figura 3.2: PRGC Comune di Cisterna d'Asti (estratto tavola 3/URB)



3.1. Comune di Ferrere

La cabina REMI infine ricade sul Comune di Ferrere, Foglio 10 mappale 159, di cui si riporta un estratto del PRGC nel seguito.

Figura 3.3: Estratto PRGC Comune di Ferrere




La retinatura rappresenta sia la fascia di rispetto della SP 10 (20 m) sia la fascia di rispetto del Rio Valmaggior ex Art. 29 della L.R. 56/77. Nel caso del Comune di Ferrere è stato accertato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Monteleone che la fascia di rispetto del Rio Valmaggior è stata qui ridotta da 100 a 50 m. La cabina REMI in progetto sarebbe quindi interna alla fascia ex Art. 29, mentre risulta esterna alla fascia di rispetto della SP10.

Sull'area in questione, che risulta a destinazione agricola, grava infine il vincolo paesaggistico ex Art. 142 lett. c. del D.Lgs. 42/04 per la presenza della fascia di 150 m del Rio Valmaggior.

In coerenza con quanto indicato anche dal PRGC del Comune di Cisterna d'Asti a Nord della SP10 è presente la zona di notevole interesse pubblico del territorio dei Roeri che non è però interessata dalle opere in progetto.

Infine il mappale 159 su cui ricade la cabina REMI NON è sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89, come osservabile dall'estratto catastale sottostante, sul quale è stato sovrapposto lo shapefile fornito dalla Regione Piemonte (ed. 2016).

Figura 3.4: Estratto catastale con sovrapposizione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (fonte Geoportale Regione Piemonte)



4. Variante al PRGC ai sensi del c.15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 (varianti "automatiche")

4.1. Inquadramento normativo della variante al PRGC

L'ampliamento in progetto, che prevede sia un incremento della capacità di trattamento rifiuti e sia la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, risulta rispettivamente soggetto alle disposizioni della normativa nazionale dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e del D.Lgs. 387/03, che prevedono per espressa previsione di legge che la relativa autorizzazione costituisca variante allo strumento urbanistico.

"Art. 208 del D.Lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"

6. [...] L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

"Art. 12 del D.Lgs. 387/03

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico."

La normativa regionale, nello specifico la L.R. 56/77 e la DGR n. 5-3314 del 30/01/2012, entrano nel merito del procedimento di variante previsto dalla normativa nazionale per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e per gli impianti di trattamento rifiuti.

La L.R. 3/2015 ha introdotto all'interno dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 il c.15bis che in sostanza prende atto della semplificazione introdotta dalla normativa nazionale per alcune opere, escludendo questi progetti dal procedimento di variante semplificata ai sensi dell'Art. 17bis:

"15 bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto."

La L.R. 3/2015 con la modifica introdotta ha di fatto confermato quanto già previsto dalla DGR n. 5-3314 del 30/01/2012 al paragrafo 12: **gli aspetti urbanistici e ambientali della variante sono valutati all'interno del procedimento di approvazione del progetto.**

“12. Procedimento unico e variante “automatica” allo strumento urbanistico

[...] La norma che dispone la variante nel caso di approvazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non intende peraltro escludere ogni valutazione di tipo urbanistico - ambientale dal procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera.

*Indipendentemente da una loro proceduralizzazione, **le considerazioni di tipo urbanistico e ambientale dovranno essere tenute in conto nel procedimento, anche se chiaramente assumeranno carattere recessivo rispetto all'interesse all'effettuazione dell'opera, nell'ambito del bilanciamento procedimentale.***

In tale ottica la variante deve intendersi necessariamente estesa alle norme di piano e non solo all'azzonamento e assume efficacia con l'autorizzazione del progetto. [...]

*Inoltre, in considerazione della norma di cui all'articolo 14 ter, comma 6, della l. 241/1990, secondo la quale il rappresentante di ciascuna Amministrazione deve essere legittimato dall'organo competente, **la designazione del rappresentante del Comune deve in tale specifica ipotesi avvenire su deliberazione del Consiglio comunale, al quale l'articolo 42 comma 2, lett. b) del d.lgs. 267/2000 riserva la competenza a deliberare sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva variante.***

Explicando quanto sintetizzato dalla normativa nazionale e regionale, il Presidente della Giunta Regionale con la **Circolare 4/AMB del 08/11/2016** ha introdotto alcuni chiarimenti sul procedimento di approvazione della variante e sugli elaborati a corredo della richiesta.

In primo luogo la Circolare fornisce chiarimenti in merito alle competenze istruttorie: il pronunciamento sulla variante in sede di Conferenza dei Servizi spetta soltanto al Comune, escludendo quindi la Regione dai procedimenti ai sensi del c.15 bis. Trattandosi di procedimento autorizzativo con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale è necessario acquisire l'espressione della volontà del Consiglio Comunale in merito alla fattibilità della variante: ciò può avvenire o acquisendo direttamente in -conferenza la Delibera del Consiglio Comunale o attraverso la delega alla rappresentanza del Consiglio Comunale.

Secondariamente la Circolare al paragrafo 3 fornisce un elenco indicativo degli elaborati a corredo della richiesta di variante, specificando che la documentazione da produrre deve essere correlata all'entità dell'intervento proposto e deve riguardare soltanto le modifiche rese necessarie dal progetto.

4.1.1. Elenco elaborati previsti dalla Circolare 4/AMB del 08/11/2016 e rispondenza con gli elaborati di progetto

Relazione illustrativa	
Situazione urbanistica del Comune	Elab.2 e Elab. 29a (prima parte)
Motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante	Elab.1 e Elab. 29a (prima parte)
Estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli	Elaborati n. 30.3 e 30.3A
Verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata	Elab. 2 e Elab. 29a (seconda parte)
Verifica di compatibilità acustica con relativi estratti cartografici;	Elab. 25
Eventuale documentazione fotografica	Elab. 14
Relazione ed indagini geomorfologiche: Estratti degli elaborati di PRGC, estesi ad un intorno	Elab. 29a Elab. 30, 30.1 e seguenti

significativo, della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica”, della “Carta geomorfologica e dei dissesti” per i comuni adeguati al PAI e delle relative norme d'uso quale estratto delle Norme tecniche di attuazione.	
Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000 Tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono garantire il raffronto tra il PRGC vigente e la proposta di variante estesa ad un intorno significativo.	Elaborati 30.13 e 30.14
Tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000 Tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono esplicitare la proposta di variante estesa ad un intorno significativo.	Elaborati 30.13 e 30.14
Norme di Attuazione Stralcio delle Norme di Attuazione del PRGC vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di modifica con evidenziati i contenuti sostituiti e/o integrati. Analogamente, ove necessario, inserire anche le Schede di zona interessate dalla variante con evidenziati i medesimi contenuti sostituiti e /o integrati.	Elab. 29a

4.2. Descrizione delle varianti necessarie

4.2.1. Fascia di rispetto ai sensi dell'Art. 29 della L.R. 56/77

L'Art. 29 della L.R. 56/77 prevede che:

“Art. 29

Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno: [...]

b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;

[...]

Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) ed d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.

Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al primo periodo del 3° comma dell'art 27, nonché attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

[...]

5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrare e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.

L'Art. 27 prevede al c.3 (primo periodo) quanto segue:

“Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.”

Per il Rio Valmaggior non sono state definite le fasce fluviali del PAI.

In corrispondenza del sito G.A.I.A., il Comune di San Damiano d'Asti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI variante strutturale n. 3 approvata con DGR n. 18-12374 del 26/4/2004, ha definito le aree di pericolosità ai sensi della circolare 7/lap che dovrebbero sostituire ai sensi del c.5 dell'Art. 29 la fascia di inedificabilità di 100 m definita dal c.1 del medesimo articolo. Tale fascia però risulta al momento ancora vigente almeno sul Comune di San Damiano d'Asti. Analoga situazione si rileva per il Comune di Cisterna d'Asti, mentre sul Comune di Ferrere ove è prevista la realizzazione della cabina REMI la perimetrazione di tale fascia è presente, ma con una riduzione a 50 m.

Per questa ragione in linea quindi con le indicazioni del c.5, al fine di mappare con precisione sul sito d'interesse lo sviluppo delle aree di pericolosità è stato condotto uno studio bidimensionale in moto vario nel quale sono stati valutati i deflussi in condizioni di piena sia nella situazione attuale sia nella situazione di progetto. I risultati sono riportati negli Elaborati 29b e seguenti.

I risultati mostrano che le aree esondabili risultano ben più contenute rispetto all'area invilupata dalla fascia di 100 m definita dalla normativa regionale. Le medesime simulazioni condotte nella situazione di progetto permettono di affermare che da un punto di vista idraulico è garantita l'invarianza rispetto alla situazione attuale.

Lo studio idraulico effettuato ha poi permesso la ridefinizione delle aree di pericolosità in un intorno significativo, coincidente con il dominio di calcolo. Come osservabile dalla tav. 30.13 le nuove opere ricadono completamente in classe I. Soltanto una modesta porzione del lotto a Nord, all'interno della quale non sono però previsti interventi, ricade in classe IIIa.

Alla luce delle confortanti risultanze dello studio idraulico, preso atto della nuova mappatura delle aree di pericolosità che ai sensi del c.5 dell'Art. 29 della L.R. 56/77 sostituiscono le fasce di cui al c.1 del medesimo articolo, è possibile affermare che entro le aree interne al lotto di proprietà GAIA possono considerarsi esonerate dall'applicazione dei disposti del c.1 dell'Art. 29. In sostanza quindi per i mappali in cui sono previste le opere valgono le disposizioni di legge per la classe I di pericolosità, mentre è da considerarsi annullata la fascia di 100 m prevista dai PRGC vigenti.

La modifica di tale fascia di rispetto si configura quale variante al PRGC vigente.

4.2.2. Destinazione d'uso agricola

L'impianto di compostaggio esistente in Comune di San Damiano d'Asti è localizzato nella zona G5 Cod. 07 "aree ed edifici per attrezzature e servizi destinati ad impianti tecnologici" di cui all'Art. 29 delle NTA. L'area interessata ha un'estensione di 36509 m², come indicato all'interno delle Tabelle di Zona (Elab. 3.14 Var. 4 sexies Ottobre 2017).

La restante porzione del lotto d'impianto, in parte sul Comune di San Damiano d'Asti e in parte sul Comune di Cisterna e Ferrere ricade invece in area agricola.

L'Art. 29 delle NTA del Comune di San Damiano prevede che:

"Gli impianti destinati a servizi tecnologici pubblici quali l'impianto di depurazione e le discariche per rifiuti solidi urbani, sono realizzati su aree specificatamente destinate dal P.R.G. o in quelle individuate con procedure in Variante. [...]"

Le aree destinati a detti servizi sono attuabili nel rispetto della normativa delle leggi di settore.

La superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere comunque superiore al 50% della superficie ad essi asservita e la densità fondiaria non potrà superare il valore di 1 mc/mq.[...]"

[...]

Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti

Il PRG individua negli Elaborati le aree destinate ad impianti ed attrezzature per lo smaltimento, trattamento, riciclaggio, distruzione dei rifiuti di livello urbano (ecocentro ed impianto di compostaggio)."

Le opere in progetto ricadono quasi completamente nella zona G5 a servizi tecnologici. Il nuovo piazzale a Nord, parte della nuova tettoia e l'ampliamento dello stoccaggio a Sud ricadono invece in area agricola in Comune di San Damiano d'Asti. La cabina REMI, ricadente sempre in area agricola, si trova invece in Comune di Ferrere.

Considerando che l'ampliamento in progetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, valgono le disposizioni del D.Lgs. 387/2003 che all'Art. 12 c.7 prevede che in area agricola possano essere realizzati gli impianti **senza necessità di variante urbanistica**:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. "

Tuttavia la società G.A.I.A. ritiene ragionevole includere in questa variante al PRGC anche la destinazione d'uso di una parte del lotto di proprietà, in modo tale che il nuovo assetto impiantistico ricada completamente nella zona G5 a servizi tecnologici.

In analogia è prevista la variazione di destinazione d'uso, da agricola a servizi, per l'area della cabina REMI sul Comune di Ferrere.

In allegato si riporta un estratto del PRGC vigente di San Damiano e di Ferrere al quale è stata sovrapposta la proposta di variante.

5. Contenuti della variante al PRGC

5.1. Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente

5.1.1. Modifica della fascia ex Art. 29 della L.R. 56/77

Relativamente alla modifica della fascia ex art. 29 della L.R. 56/77 per il Rio Valmaggioro, che consiste nell'annullamento della stessa, si rimanda agli elaborati grafici 30.1 e seguenti.

5.1.2. Modifica della destinazione d'uso dell'area agricola

La modifica della destinazione d'uso da agricola a servizi per le opere in progetto previste sul Comune di San Damiano d'Asti (tettoia e piazzale a Nord e ampliamento stoccaggio a Sud) e sul Comune di Ferrere (cabina REMI) si rimanda alle planimetrie allegate.

5.2. Norme di Attuazione

5.2.1. Modifica della fascia ex Art. 29 della L.R. 56/77

Comune di San Damiano d'Asti

"ART.25 - ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ZONE BOSCADE – ALTRI VINCOLI

[...]

ALTRI VINCOLI

Gli ulteriori vincoli cui è sottoposto il territorio comunale sono quelli riportati nella seguente tabella:

[...]

16. Corsi d'acqua	Sono definiti corsi d'acqua principali quelli individuati dalla Regione ¹³⁰ . Per tali corsi d'acqua è prevista la fascia di rispetto prescritta dalla LUR ¹³¹ (fascia	Fascia di rispetto mt. 100
principali:	di mt. 100 riducibile a mt. 50 ¹³²). Rientrano nell'elenco dei suddetti corsi d'acqua il torrente Bobore (inf. 52 del fiume Tanaro (inf. 1)) ed il rio Valle Maggiore (inf. 61 del rio Traversa (inf. 59)). Nelle fasce di rispetto di cui sopra sono consentite le utilizzazioni previste dalla LUR ¹³³ .	

¹³⁰ Attualmente si considerano quelli contenuti nell'elenco allegato "A" alla L.R. 30 aprile 1996, n. 23 e nell'elenco dei corsi d'acqua principali del PTR.

¹³¹ Attualmente dall'art. 29, comma 1., lett. b), L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i:

Art. 29 (Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali)

<<[1] Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative

opere di urbanizzazione, per una fascia di profondita', dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

- a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunita' Montane;
- b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;
- c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati;

132 Attualmente dall'art. 29, comma 2, L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i, che recita:

<<[2] Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunita' di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale e' motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.>>

133 Attualmente dall'art. 29, comma 3, L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i, che recita:

<<[3] Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 27, nonche' attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali..>>

Il comma 3 dell'art. 27 dispone:

<<[3] Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, e' fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale puo' prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.>>.

La presente variante è finalizzata ad annullare la validità della fascia esclusivamente all'interno del lotto di proprietà G.A.I.A., trattandosi di variante ex Art. 15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 ossia di variante per espressa previsione di legge. Secondo le indicazioni della Circolare 4/AMB del'08/11/2016, come osservabile dagli elaborati grafici allegati redatti dallo Studio sertec, la proposta di variante è stata estesa ad un intorno significativo rispetto al lotto di proprietà. In particolare l'intorno preso in considerazione coincide con il dominio spaziale utilizzato per la simulazione idraulica.

Comune di Cisterna d'Asti

"ART. 27 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ' ED ACCESSIBILITÀ' E FASCE DI RISPETTO STRADALE. AREE DI RISPETTO DEI FIUMI, TORRENTI E CANALI.

*[...] Nelle porzioni di territorio appartenenti alla Classe I, Classe II e Classe III per aree limitrofe ai corsi d'acqua minori (stagionali o perenni), per i quali non è stata evidenziata cartograficamente una fascia di rispetto fluviale, dovrà essere rispettata una fascia minima dell'ampiezza di 10 metri dalle sponde del corso d'acqua. **Lungo tutto il corso d'acqua sono vietate l'occlusione anche parziale mediante riporti e la copertura mediante tubi o scatolari; le opere di attraversamento dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo tale da non ridurre la larghezza dell'alveo.***

La stessa fascia di rispetto dovrà essere applicata anche ai tratti di corsi d'acqua compresi nei concentrici ed intubati, al fine di non aggravare la situazione esistente con nuovi insediamenti, in previsione di possibili modifiche idrauliche.

Per i settori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 sarà necessario attenersi alle prescrizioni imposte dalla L. R. n° 45 del 9/8/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente variante è finalizzata ad annullare la validità della fascia esclusivamente all'interno del lotto di proprietà G.A.I.A., trattandosi di variante ex Art. 15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 ossia di variante per espressa previsione di legge. Secondo le indicazioni della Circolare 4/AMB del'08/11/2016, come osservabile dagli elaborati grafici allegati redatti dallo Studio sertec, la proposta di variante è stata estesa ad un intorno significativo rispetto al lotto di proprietà. In particolare l'intorno preso in considerazione coincide con il dominio spaziale utilizzato per la simulazione idraulica.

Comune di Ferrere

"ART. 29) TIPI DI INTERVENTO NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIALI

B) VINCOLI DI RISPETTO LUNGO LE STRADE, I CORSI D'ACQUA E GLI IMPIANTI SPECIALI DI URBANIZZAZIONE
Nelle fasce di rispetto lungo le strade, i corsi d'acqua e gli impianti speciali di urbanizzazione, è escluso ogni tipo di nuova edificazione. Sono unicamente ammessi interventi per la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili, di piantumazione e sistemazione a verde, di conservazione delle coltivazioni agricole; lungo i corsi d'acqua sono ammessi interventi di sistemazione idraulica di protezione o rinforzo degli argini. L'entità delle rispettive fasce di rispetto risulta indicata sulle tavole di P.R.G.C."

La presente variante è finalizzata ad annullare la validità della fascia del Rio Valmaggioro ex Art. 29 della L.R. 56/77 esclusivamente all'interno del lotto di proprietà G.A.I.A., trattandosi di variante ex Art. 15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 ossia di variante per espressa previsione di legge. Secondo le indicazioni della Circolare 4/AMB del'08/11/2016, come osservabile dagli elaborati grafici allegati redatti dallo Studio Sertec, la proposta di variante è stata estesa ad un intorno significativo rispetto al lotto di proprietà. In particolare l'intorno preso in considerazione coincide con il dominio spaziale utilizzato per la simulazione idraulica.

5.2.2. Modifica della destinazione d'uso dell'area agricola

Comune di San Damiano d'Asti

"ART.29 - IMPIANTI DI SERVIZIO URBANO, TERRITORIALE E IMPIANTI DI SERVIZI TECNOLOGICI PUBBLICI

Gli impianti di servizio urbano e territoriale possono essere realizzati anche su aree ad esse non specificamente destinate, con la sola osservanza della distanza dai confini e dalle strade e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sottostazioni elettriche: superficie coperta 1/2; ammissibili nelle aree agricole, residenziali e per impianti produttivi;*
- cabine per energia elettrica e gas metano: ammesse ovunque; qualora ricadono in area agricola, la distanza dal ciglio stradale stabilita dalla fascia di rispetto può essere ridotta a mt 3.00 mantenendo comunque, nel caso di viabilità veicolare, distanza dalla mezzzeria stradale non inferiore a mt. 5.00 ;*

- centrali telefoniche urbane: sono ammesse nelle aree agricole, nelle aree residenziali e nelle aree per impianti produttivi.

Gli impianti destinati a servizi tecnologici pubblici quali l'impianto di depurazione e le discariche per rifiuti solidi urbani, sono realizzati su aree specificatamente destinate dal P.R.G. o in quelle individuate con procedure in Variante.

[...]

La superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere comunque superiore al 50% della superficie ad essi asservita e la densità fondiaria non potrà superare il valore di 1 mc/mq.

[...]”

Nel seguito si riporta inoltre la tabella per l'area a servizi G5 n.7 relativa al sito G.A.I.A., oggetto di ampliamento.

Figura 5.1: Estratto da Elab. 3.14 del PRGC Vigente “Tabella di Zona” (pag. 33)

DETTAGLIO SPAZI PUBBLICI			G5
IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI			
NR	mq	Località	
01 G5	4.481		
02 G5	10.520		
03 G5	3.695		
04 G5	24.641		
05 G5	2.562		
06 G5	2.765		
07 G5	36.509		
85.174 TOTALE			

La presente variante al PRGC è finalizzata ad ampliare l'estensione della zona G5 Cod. 07 destinata a "aree ed edifici per attrezzature e servizi destinati ad impianti tecnologici" da 36509 m² a 41820 m²:

Tabella 5.1: Variante al PRGC del Comune di San Damiano d'Asti per la destinazione d'uso

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale [m ²]	Superficie attualmente già a destinazione G5 [m ²]	Superficie oggetto di variante [m ²]
San Damiano d'Asti	25	583	40.750	36509	2775
San Damiano d'Asti	25	192	1.680		485
San Damiano d'Asti	25	578	1.640		771
San Damiano d'Asti	25	250	1.680		1093
San Damiano d'Asti	26	249	310		30
San Damiano d'Asti	27	246	1.610		157
TOTALE [m²]				36509	5311

Comune di Ferrere

ART. 27) TIPI DI INTERVENTO NELLE ZONE A STANDARD URBANISTICI (S.U.)

Nelle zone di tipo S.U. destinate alle infrastrutture e pubblici servizi, sono ammessi gli interventi necessari al funzionamento ed alla realizzazione di edifici attrezzature ed impianti in conformità con le previste destinazioni di P.R.G.C. e/o ridefinite in sede di P.P.A.

In sede di attuazione dette zone potranno eventualmente subire, fermo restando il rispetto della superficie prevista, modificazioni di ubicazione e forma, necessarie per un migliore adeguamento alle esigenze di razionalità urbanistica e di fruimento dei servizi stessi, senza che ciò comporti necessità di varianti al P.R.G.C.
Di norma gli interventi nelle zone di tipo "S.U." non necessitano di specificazioni di densità ed altezza, fermi restando i disposti relativi alle distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade e dai torrenti, ed i disposti relativi alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

[...]

Nelle zone di tipo "S.U." è ammessa, anche se non espressamente indicata in cartografia, l'installazione di impianti tecnologici a servizio degli insediamenti (cabine di trasformazione e di distribuzione dell'energia elettrica, centrali telefoniche etc), purché limitate ai volumi strettamente tecnici nonché compatibili e congruenti con i caratteri dell'ambiente circostante.

La presente variante al PRGC dovrà inoltre riguardare l'area su cui è prevista la realizzazione della cabina REMI, attualmente in zona agricola. La nuova destinazione d'uso dovrà essere analoga alla destinazione d'uso prevista sul Comune di San Damiano d'Asti, ossia a servizi.

Tabella 5.2: Variante al PRGC del Comune di Ferrere per la destinazione d'uso


Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale [m²]	Superficie oggetto di variante [m²]
Ferrere	10	159	3.310	737
	TOTALE [m²]			737

ALLEGATI:


- **Comune di San Damiano d'Asti – Proposta di variante al PRGC ai sensi del c.15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77**
- **Comune di Ferrere – Proposta di variante al PRGC ai sensi del c.15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77**

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI - PROPOSTA DI VARIANTE AL PRGC
ai sensi del c.15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 (varianti automatiche)

PRGC vigente - Scala 1:2000



Proposta di variante al PRGC - Scala 1:2000



LEGENDA:

- Lotto impianto proprietà G.A.I.A.
- Opere in progetto

PRGC vigente

- Aree destinate ad uso agricolo (Art. 45 NTA)
- ▨ Aree ed edifici per impianti tecnologici (Zona G-G5)

▨ Variazione destinazione d'uso da agricola ad area ed edifici per impianti tecnologici (Zona G-G5)

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale [m ²]	Superficie attualmente già a destinazione G5 [m ²]	Superficie oggetto di variante [m ²]
San Damiano d'Asti	25	583	40.750	36509	2775
San Damiano d'Asti	25	192	1.680		485
San Damiano d'Asti	25	578	1.640		771
San Damiano d'Asti	25	250	1.680		1093
San Damiano d'Asti	26	249	310		30
San Damiano d'Asti	27	246	1.610		157
TOTALE [m ²]				36509	5311


— Proposta di variante fascia di rispetto dei corsi d'acqua ex Art.29 della L.R. 56/77

COMUNE DI FERRERE- PROPOSTA DI VARIANTE AL PRGC
ai sensi del c.15bis dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 (varianti automatiche)

PRGC vigente - Scala 1:1500



Proposta di variante al PRGC - Scala 1:1500



LEGENDA:

— Opere in progetto

PRGC vigente

□ Aree destinate ad uso agricolo (Art. 45 NTA)

▨ Fascia di rispetto SP 10 e Fascia di rispetto 50 m del Rio Valmaggior

Proposta di variante

▨ Variazione destinazione d'uso da agricola ad area a servizi per insediamenti industriali

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale [m²]	Superficie oggetto di variante [m²]
Ferrere	10	159	3.310	737
TOTALE [m²]				737

PARTE B: INTEGRAZIONI ALL'ELAB.2 "ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI"

6. integrazioni al capitolo 3

6.1. integrazioni al paragrafo 3.1.5

In merito alla compatibilità del progetto con i criteri localizzativi previsti dalla normativa vigente e in particolare i criteri di cui alla DGR n. 63-8137 del 22 aprile 1996 si precisa quanto segue. Le nuove opere in progetto, proprio in virtù dei risultati della simulazione idraulica descritta in precedenza, non ricadono più all'interno della fascia di inedificabilità prevista dall'Art. 29 della L.R. 56/77 che è da considerarsi annullata. Inoltre sempre grazie alla simulazione idraulica effettuata è stato possibile ridefinire per il lotto d'impianto le aree di pericolosità: tutte le opere in progetto ricadono ora in classe I.

7. integrazioni al capitolo 4 (PPR)

7.1. integrazioni al paragrafo 4.2.2 (Beni Paesaggistici)

In merito all'interferenza con le aree boscate esistenti soltanto l'ampliamento dello stoccaggio del verde e il nuovo metanodotto ricadono in area boscata, tutelata ai sensi della let. g. dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/04.


Complessivamente la superficie boscata oggetto di trasformazione risulta pari a 1600 m². Ai sensi del c.7 let. a dell'Art. 19 della L.R. 4/2009 è quindi dovuta la compensazione della superficie boscata trasformata. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Forestale.

In prossimità del sito, ma completamente all'esterno del lotto d'impianto, nei Comuni di Cisterna e Ferrere è infine segnalata l'area del territorio dei Roeri Astigiani dichiarata di notevole interesse pubblico (D.M. 01/08/1985) e tutelata dall'art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004. La scheda di riferimento impone prescrizioni specifiche per l'edificazione esclusivamente all'interno di tale delimitazione; mentre non ci sono prescrizioni per le aree limitrofe. Nello specifico sia il tratto terminale del metanodotto ricadente sul Comune di Cisterna d'Asti che la cabina REMI ricadenti sul Comune di Ferrere sono esterne a tale perimetrazione.

7.1. Integrazioni al paragrafo 4.2.4 (Componenti paesaggistiche)

La tavola P4 è sicuramente la più rilevante per quanto riguarda le informazioni ricavabili dal punto di vista paesaggistico. Nel seguito si riporta un estratto dal webgis regionale, con indicazione del lotto d'impianto.

Figura 7.1: Piano Paesaggistico Regionale – Tav. P4





 Zona Fluviale Interna (art. 14)


 Laghi (art. 15)

 Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

 Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi

 Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza

 Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati

Componenti morfologico-insediative

 Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4

 Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5

In relazione alle componenti morfologico-insediative di cui all'art. 37, per gli insediamenti specialistici organizzati m.i.5, l'ampliamento in progetto prevede un incremento della superficie coperta (in questo caso pressoché coincidente con la Sul) pari a 3535 m2 a fronte di una superficie coperta esistente di 14862 m2; complessivamente quindi l'ampliamento comporta un incremento di poco superiore al 20%. Tuttavia si tratta di un ampliamento del polo di trattamento rifiuti già esistente, per la realizzazione del quale saranno perseguiti gli obiettivi di integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti come descritto in dettaglio all'interno Relazione Paesaggistica Elab. 13.

La nuova tettoia, con l'annesso piazzale, il metanodotto e la cabina REMI in progetto ricadono invece all'interno **morfologia insediativa m.i. 4 "Tessuti discontinui suburbani"**, normata dall'Art. 36 delle NTA.

[1]. Il Ppr identifica, nella Tavola P4, le aree di tipo m.i. 4 contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.

[2]. Il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;*
- b. contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;*
- c. qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane, con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;***
- d. riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione del contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;*
- e. formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;*
- f. integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.***

Indirizzi

[3]. I piani locali garantiscono:

- a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;*
- [...]*

Direttive

[4]. I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:

- a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;*
- b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;*
- c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;*
- d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.*

[5]. Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.
[...]

La nuova tettoia e l'annesso piazzale, pur ricadendo in una morfologia insediativa distinta da quella che caratterizza l'impianto, sarà in realtà realizzata in adiacenza ai fabbricati esistenti. Il metanodotto sarà invece completamente interrato e quindi non visibile, tranne gli eventuali sfiati che saranno previsti lungo il tracciato. Infine la cabina REMI, di dimensioni piuttosto modeste, sarà posizionata al confine con l'area boscata che delimita il Rio Valmaggiore.

Relativamente invece alle Componenti naturalistico – ambientali e in particolare alla zona fluviale interna si rimanda al paragrafo 4.2.1 per quanto riguarda gli aspetti idraulici e al paragrafo 3.1 per quanto riguarda invece l'interferenza con le aree boscate.

8. Integrazioni al capitolo 5 (PRGC San Damiano d'Asti)

8.1. Integrazioni al paragrafo 5.1 (Destinazione d'uso)

Si rimanda al paragrafo 3.1 e al paragrafo 4.2.2 della presente relazione.

8.1. Integrazioni al paragrafo 5.1.1 (Verifica dei parametri urbanistici)

Nel seguito saranno forniti i risultati delle verifiche urbanistiche effettuate sul Comune di San Damiano d'Asti. Si precisa che non sono state condotte le medesime verifiche urbanistiche sul Comune di Ferrere per la cabina REMI, secondo quanto previsto dall'Art. 27 delle NTA vigenti.

Verifica della superficie coperta per il Comune di San Damiano d'Asti:

Secondo le indicazioni delle NTA Art. 29 il **rapporto di superficie coperta Sc** non può superare il 50% della superficie fondiaria.

Il Regolamento Edilizio approvato con DCC n. 36 del 29/11/2018 fornisce per la superficie fondiaria la seguente definizione:

Articolo 2 "Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti."

La superficie territoriale risulta così definita:

Articolo 1 "Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti"

Nel caso specifico la superficie fondiaria coincide con la superficie territoriale e corrisponde alla superficie del lotto accorpato pari a 88280 m², come riportato nella tabella sottostante. Il lotto accorpato è stato distinto mettendo in evidenza i mappali che risultano ancora intestati a soggetti terzi, ma sono di fatto in corso di acquisizione da parte di G.A.I.A.

**Superficie Lotto
accorpato:**

Comune
di:

SAN DAMIANO D'ASTI

Foglio	Particella	Superficie
n.	n.	mq
25	101	170
25	103	1,950
25	104	1,470
25	105	830
25	108	2,400
25	109	230
25	192	1,680
25	197	2,220
25	199	650
25	200	1,270
25	201	750
25	202	540
25	203	900
25	204	420
25	208	1,060
25	210	2,020
25	217	5,190
25	223	2,270
25	225	3,040
25	226	2,850
25	246	1,610
25	249	310
25	250	1,680
25	311	210
25	313	1980
25	361	780
25	362	1,280
25	483	458
25	484	772
25	574	2,210
25	576	1,330
25	578	1,640
25	582	1,360
25	583	40,750
Totale superficie (mq)		88,280

Comune
di:

CISTERNA D'ASTI

Foglio	Particella	Superficie
n.	n.	mq
1	7	274
Totale superficie (mq)		274

Comune
di:

FERRERE

Foglio	Particella	Superficie
n.	n.	mq
10	159	3,310
Totale superficie (mq)		3,310

Totale superficie (mq) **91,864**



particelle in fase di
acquisizione

Ne consegue che il limite per la superficie coperta è pari a: $88280 \text{ m}^2 \times 0.50 = 44140 \text{ m}^2$

La superficie coperta S_c complessiva relativa ai fabbricati esistenti e in progetto è pari a 18369.91 m^2 , quindi inferiore alla S_c teorica; la verifica è quindi soddisfatta.

Tabella 8.1: Verifica della superficie coperta sul Comune di San Damiano d'Asti

Edificio	Elementi			Totale	
	n.	Dimensioni		Superficie	Superficie
		Lato 1	Lato2		
		m	m	mq	mq
Fabbricati esistenti					
capannone					13260.00
biofiltri					1023.19
uffici	1	21.25	11.25	239.06	239.06
locale tecnico vasche accumulo	1	8.50	21.00	178.50	252.35
	1	5.43	13.60	73.85	
cabina elettrica F6	1	4.43	19.63	86.96	86.96
Fabbricati in progetto					
digestore D1	1	44.10	9.20	405.72	405.72
digestore D2	1	44.10	9.20	405.72	405.72
container motore F1	1	12.25	3.00	36.75	36.75
ugrading	1	14.20	2.85	40.47	40.47
stoccaggio compost C7	1	39.00	65.90	2570.10	2570.10
cabina elettrica F2	1	8.70	5.70	49.59	49.59

Verifica dell'indice di utilizzazione fondiaria U_f

Secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio, l'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($I_f = V/S_f$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Per le aree a servizi l'Art. 29 della NTA prevede un **indice di densità fondiaria U_f pari a $1 m^3/m^2$** .

Le opere in progetto rappresentano in gran parte volumi tecnici, destinati ad ospitare le diverse sezioni di impianto (digestori, cogeneratore, upgrading, ecc.) e dunque questi non contribuiscono al calcolo dell'indice di densità fondiaria. Per le nuove opere in progetto il calcolo è stato quindi effettuato soltanto per la tettoia.

Ne consegue che il limite per l'indice di densità fondiaria è pari a: **$88280 m^2 S^* 1 = 88280 m^3$**

L'indice in progetto è pari a $55109.37 m^2$, quindi inferiore all'indice teorico; la verifica è quindi soddisfatta.

Tabella 8.2: Verifica dell'indice di utilizzazione fondiaria sul Comune di San Damiano d'Asti

Edificio	Elementi		Totale		Totale	
	n.	Dimensioni		Superficie	altezza	Volume
		Lato 1	Lato2			
		m	m	mq	m	mc
Fabbricati esistenti						
capannone				13260.00	3.00	39780.00
biofiltri				1023.19	3.00	3069.57
uffici				239.06	3.00	717.19
locale tecnico vasche accumulo				252.35	3.00	757.04
cabina elettrica F6				86.96	3.00	260.88
Fabbricati in progetto						
digestore D1	1	9.20	44.10	405.72	3.00	1217.16
digestore D2	1	9.20	44.10	405.72	3.00	1217.16
container motore F1	1	12.25	2.99	36.63	3.00	109.88
ugrading	1	14.20	2.85	40.47	3.00	121.41
stoccaggio compost C7	1	39.00	65.90	2570.10	3.00	7710.30
cabina elettrica F2	1	8.70	5.70	49.59	3.00	148.77

8.1. Integrazioni ai paragrafi 5.2 e 5.3 (Fasce di rispetto e vincoli)

Si rimanda al paragrafo 3.1 della presente relazione.

9. Integrazioni al capitolo 6 (Aspetti geomorfologici)

Si rimanda a quanto descritto nella parte A della presente relazione e a quanto ampiamente approfondito nello studio idraulico redatto dallo Studio Sertec.